



itetc/2019/5.4

Numero di repertorio associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Data di registrazione inclusa nella segnaletica di repertorio.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N. 67 DEL 7 OTTOBRE 2019

Oggetto: determinazione a contrarre per l'affidamento a soggetti privati accreditati del servizio di assistenza educativa per studenti con bisogni educativi speciali (BES).

Premessa.

Le misure e i servizi per gli studenti con bisogni educativi speciali (BES) sono disciplinati dall'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola (l.p. 7 agosto 2006, n. 5) e dal relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. che disciplina gli interventi per promuovere il diritto all'istruzione e alla formazione degli studenti con BES e per assicurare loro la piena partecipazione alle attività scolastiche;

Per tali situazioni è compito dell'Istituzione scolastica organizzarsi per offrire strumenti e risposte funzionali a soddisfare i bisogni di ciascuno, anche attraverso percorsi individualizzati e/o personalizzati, allo scopo di perseguire il massimo sviluppo e benessere psicofisico dell'alunno, nonché la sua piena inclusione all'interno della comunità scolastica.

La Provincia Autonoma di Trento - Servizio istruzione - assegna annualmente agli istituti le risorse finanziarie per concretizzare, tramite apposite convenzioni con enti accreditati, il diritto all'inclusione degli studenti con BES; in caso di non sufficiente copertura tramite le assegnazioni finanziarie della Provincia, è possibile integrare tali risorse utilizzando anche parte del Fondo qualità della scuola, come previsto dall'articolo 112 della L.P. 5/2006 nonché dall'allegato parte integrante della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2138 del 2 dicembre 2016 "*Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale. 1. Quota ordinaria: modalità e criteri per l'individuazione e l'attuazione, la gestione contabile, il monitoraggio e la verifica dei progetti e delle iniziative individuati e attuati dalle istituzioni scolastiche provinciali e paritarie e dalle istituzioni formative provinciali*".

Con comunicazione del Dipartimento della Conoscenza, Ufficio programmazione delle attività formative e delle politiche di inclusione e cittadinanza del 14/9/2018, prot. n. D335/2018/525719/26.7, con successiva comunicazione del Servizio Istruzione, Ufficio per le politiche di inclusione e cittadinanza del 12/6/2019, prot. S167/2019/375009/26.7 e, da ultimo, con comunicazione del Servizio Istruzione, Ufficio per le politiche di inclusione e cittadinanza del 22/8/2019, prot. S167/2019/516681/26.7, sono state assegnate le risorse per alunni con bisogni educativi speciali per l'anno scolastico 2019/2020.

Ricevute le assegnazioni orarie definitive della PAT, nel corso del mese di agosto sono iniziate le valutazioni da parte del Dirigente scolastico di ogni singolo caso di alunno con bisogni educativi speciali iscritto all'Istituto, al fine di ipotizzare ed elaborare un progetto didattico specifico ed individuale per garantire il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, anche tramite la stipula di apposite convenzioni con soggetti accreditati, in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico.



Il D.P.P. 8 maggio 2008 n. 17-124/Leg (attuativo dell'art. 74, co. 2 della L.P. 5/2006) al capo IV disciplina i requisiti e le modalità per l'accreditamento e l'individuazione dei soggetti erogatori di servizi, nonché le modalità di affidamento del servizio.

Sul sito "www.vivoscuola.it" è presente un registro che contiene l'indicazione delle cooperative accreditate, con le tipologie di servizio offerto.

Con nota del Servizio Istruzione, Ufficio per le politiche di inclusione e cittadinanza del 22/8/2019, prot. S167/2019/516681/26.7, sono state fornite alle Istituzioni Scolastiche e formative indicazioni in relazione alle modalità di affidamento dei servizi, rinviando al quadro normativo tuttora vigente, ed in particolare all'art. 15 del D.P.P. 8 maggio 2008 n. 17-124/Leg, da coordinarsi con la l.p. 23/90 in materia di appalti di servizi e modalità di scelta del contraente.

Con successiva nota del Dipartimento Istruzione e cultura del 22/8/2019, prot. D335/2019/517881, sono state fornite ulteriori indicazioni sugli affidamenti dei servizi a favore di alunni con bisogni educativi speciali per l'anno scolastico 2019/2020.

Anche in tale nota viene fornita l'indicazione per cui gli affidamenti dovranno essere disposti ai sensi dell'art. 15 del D.P.P. 8 maggio 2008 n. 17-124/Leg.

Precisa la predetta nota che il comma 3 dell'art. 15 del D.P.P. 8 maggio 2008 n. 17-124/Leg prevede espressamente che *"l'affidamento diretto del servizio secondo la modalità indicata dal comma 1, lettera b) [il comma 1, lettera b) prevede che i servizi possono essere erogati: "mediante l'affidamento diretto dei servizi, secondo modalità non discriminatorie, a tutti i soggetti che ne facciano domanda e accreditati per l'erogazione della specifica tipologia e forma di intervento richiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 3"] è consentito: a) nei casi in cui è ammessa la trattativa privata ai sensi della vigente normativa provinciale in materia di contratti; b) in casi eccezionali di particolare urgenza e indifferibilità dell'intervento; ove ricorra tale presupposto, è possibile affidare motivatamente il servizio, per il periodo strettamente necessario, anche a un soggetto non accreditato"*.

Prosegue la nota che il richiamo alla trattativa privata di cui al comma 3 lettera a) è riferito all'art. 21, co. 2 lett. h) della l.p. 23/1990, che prevede tale modalità di scelta del contraente *"fino alla soglia di rilevanza europea"*.

IL DIRIGENTE

Considerata la nota del Servizio istruzione del 12 giugno 2019, prot. n. 375009 "Assegnazioni per l'anno scolastico 2019/2020 bisogni educativi speciali" e la successiva nota, di integrazione e conferma delle risorse assegnate, del medesimo Servizio di data 05 settembre 2019 prot. n. 544866, "Anno scolastico 2019/2020 - dettaglio assegnazioni finanziarie bisogni educativi speciali", con la quale è stabilito sia il monte ore di attività educativa in convenzione da destinare a favore degli studenti con BES per l'anno scolastico 2019/2020, sia l'importo assegnato all'istituzione scolastica per il periodo settembre – dicembre 2019, pari ad Euro 3.640,00, sia l'importo per il periodo gennaio – giugno, pari ad Euro 4.940,00;

Considerata la nota del Dipartimento istruzione e cultura prot. D335/2019/517881/FM/sp dd. 22 agosto 2019 "Affidamento dei servizi a favore di studenti con BES ai sensi del Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con BES (DPP n. 17-124/Leg. dell'8 maggio 2008)" che richiama i contenuti del regolamento provinciale in merito alle modalità di affidamento di questi servizi;



Viste le richieste di affidamento del servizio presentate da soggetti accreditati che erogano servizi a favore degli studenti con BES e iscritti nel registro provinciale previsto dal regolamento. Le richieste prese in considerazione sono quelle presentate entro il mese di settembre, al fine di consentire di avviare la fase di confronto precontrattuale volta a programmare l'anno scolastico 2019/2020;

Considerato che la procedura prevista dall'articolo 15, comma 2, del D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg, come richiamata dalla nota del Dipartimento sopra citata, trova piena attuazione per tutte le domande pervenute, cioè entro tempi compatibili con la programmazione e organizzazione dei servizi in oggetto;

Considerata la disponibilità dei seguenti soggetti accreditati a fornire il servizio per l'anno scolastico 2019/2020 a favore degli studenti con BES frequentanti l'istituto:

- Associazione famiglie di persone con disabilità intellettiva e relazionale del Trentino in sigla A.N.F.F.A.S. Trentino ONLUS, con sede in 38121 Trento (TN), Via G. Unterveger n. 6;
- Kaleidoscopio Società cooperativa sociale, con sede in 38123 Trento (TN) – Loc. Povo, Via Sommarive n. 4;
- Gruppo Sensibilizzazione Handicap in sigla GSH Società cooperativa sociale ONLUS, con sede in 38023 Cles (TN), Via Mattioli n. ;

Ritenuto interesse preminente il tenere conto delle necessarie esigenze di continuità, che mai come nel campo degli alunni con bisogni educativi speciali sono di fondamentale importanza per proseguire un percorso individualizzato e personalizzato già iniziato e che ha come unico fine quello di garantire agli studenti la massima inclusione, il massimo sviluppo psicofisico ed il miglior apprendimento possibile;

Tenuto conto che l'articolo 15, comma 1, lettera b), e comma 3, del D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg prevede la possibilità di affidamento diretto del servizio secondo modalità non discriminatorie. Per fare questo si è tenuto conto, tra l'altro, dell'interesse pubblico della prevenzione di situazioni di difficoltà e di consentire la piena partecipazione alle attività educative degli studenti con BES che è prescritto e disciplinato dalle norme previste dall'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola e dal relativo regolamento di attuazione e che la medesima legge provinciale all'articolo 86, comma 3, prevede *“l'utilizzazione delle risorse professionali maggiormente adeguate in base al progetto educativo personalizzato dello studente”*. Questa normativa provinciale designa l'istituzione scolastica quale principale attore responsabile della concreta attuazione degli interventi a favore degli studenti con BES rimarcando in più occasioni l'onere gravante sulla stessa di porre in essere misure personalizzate e specifiche, suffragata da una analisi delle situazioni concrete che sono chiamate a gestire. Rientra nell'ambito della scelta della misura idonea, sulla scorta di pareri dei soggetti competenti, anche l'optare per la continuità di tutti gli elementi della misura già adottata ed in primis per la continuità della relazione significativa che si instaura tra gli studenti con BES e la tipologia di servizio e le competenze garantite dal personale specializzato a questo designato. In particolare, la relazione che si instaura tra studenti con BES e i propri educatori costituisce essa stessa il principale strumento di ausilio per l'inclusione degli studenti stessi: l'educatore assurgere a guida in un contesto, quale è quello della classe e delle attività laboratoriali specifiche, impegnativo per ogni studente e in particolar modo, complesso, per gli studenti con BES. La frequente sostituzione degli educatori rappresenta un problema non trascurabile per gli studenti con BES e nella stragrande maggioranza dei casi può costituire un vero e proprio rischio per l'evoluzione del percorso finalizzato alla crescita evolutiva e all'inclusione degli stessi minandone il successo formativo e i processi di sviluppo. Tali esigenze in concreto trovano conferma ed avvallo nell'esperienza scolastica, nel parere espresso nelle rispettive sedi di competenza dai responsabili BES dell'Istituto, dai consigli di classe e dall'équipe socio sanitaria;



Considerato che l'associazione A.N.F.F.A.S. Trentino ONLUS ha già svolto il servizio nell'anno scolastico precedente in maniera puntuale, professionale e altamente qualificata e che possono assicurare la continuità educativa allo studente salvaguardando le relazioni significative instaurate tra studenti con BES ed educatori;

Vista la Legge Provinciale 7 agosto 2006 n. 5 “*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*” – Legge Provinciale sulla scuola.

Visto, in particolare, l'art. 15, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e s. m.

Ritenuto interesse preminente dell'Istituzione Scolastica, nella propria funzione educativa, prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e s. m., potenziare l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione al fine di assicurare lo sviluppo e la crescita personale, culturale, sociale e professionale dello studente e di valorizzarne le attitudini.

Visti in particolare l'art. 74 comma secondo della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e l'art. 15 del .p.p. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg.;

Visto in particolare l'articolo 23, comma 2, lettera d), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e s. m., recante: “*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*”, che stabilisce che il dirigente “*adotta i provvedimenti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, tenuto conto delle competenze del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti previste dagli articoli 22 e 24*”;

Visto l'articolo 14 del D.P.P. 12 ottobre 2009, n. 20 - 22/Leg., registrato dalla Corte dei Conti, recante “*Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali*” (articolo 16 della legge provinciale 07 agosto 2006 n. 5), che al comma 1) recita che “*La gestione finanziaria compete al dirigente dell'istituzione*”;

Vista la legge provinciale n. 7/1997 e ss. mm. recante: “*Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento*”, che individua all'articolo 3 quali funzioni dei dirigenti generali e dei dirigenti di servizio la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa, nonché nell'ambito delle mansioni ad essi attribuite dalla legge la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi, dell'attuazione dei programmi, dell'applicazione delle direttive e dell'osservanza delle priorità definite dalla Giunta stessa;

Visto il D.P.G.P. n. 6/78 di data 26 marzo 1998 e s. m., registrato dalla Corte dei Conti in data 01 giugno 1998, reg. 1, fgl. 5, con cui è stato emanato il regolamento recante: “*Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti*” e la deliberazione della Giunta Provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;

Visto il Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (art. 16 della Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5), approvato con D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg., per quanto compatibile con quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 118/2011;

Vista la Legge Provinciale 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.i. (*Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento*), ed in particolare l'art. 55 comma 2, nonché il relativo Regolamento di contabilità approvato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42*” e in particolare l'art. 56 e l'allegato 4/2;



Vista la Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. recante “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”;

Vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 recante “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012”;

Visto il Regolamento di attuazione della L.P. n. 23/1990 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg. e ss.mm.;

Vista la circolare del Dipartimento Istruzione della Provincia autonoma di Trento, prot. n. 5972/D321/AF di data 6 ottobre 2008 e il parere del Servizio appalti, contratti e gestioni generali della Provincia autonoma di Trento prot. n. 9267 di data 1 agosto 2008 che ha previsto la possibilità di corrispondere anticipazioni o acconti sul prezzo contrattuale se adeguatamente motivate sul provvedimento di adozione dell’impegno;

Viste la comunicazione del Dipartimento della Conoscenza, Ufficio programmazione delle attività formative e delle politiche di inclusione e cittadinanza del 14/9/2018, prot. n. D335/2018/525719/26.7, la comunicazione del Servizio Istruzione, Ufficio per le politiche di inclusione e cittadinanza del 12/6/2019, prot. S167/2019/375009/26.7, la comunicazione del Servizio Istruzione, Ufficio per le politiche di inclusione e cittadinanza del 22/8/2019, prot. S167/2019/516681/26.7, con le quali sono state assegnate le risorse per alunni con bisogni educativi speciali per l’anno scolastico 2019/2020;

Vista la nota del Servizio Istruzione, Ufficio per le politiche di inclusione e cittadinanza del 22/8/2019, prot. S167/2019/516681/26.7;

Vista la nota del Dipartimento Istruzione e cultura del 22/8/2019, prot. D335/2019/517881;

Considerato che Associazione famiglie di persone con disabilità intellettiva e relazionale del Trentino in sigla A.N.F.F.A.S. Trentino ONLUS, con sede in 38121 Trento (TN), Via G. Unterveger n. 6, è iscritta nel registro dei soggetti accreditati SEZIONE A) attività di assistenza diretta e supporto alla didattica SEZIONE C) programmi specifici di formazione professionale;

Considerato il prevalente interesse a garantire la continuità dei percorsi educativi degli studenti con bisogni educativi speciali per le motivazioni esposte in premessa, nonché la prossimità dell’inizio delle attività didattiche;

Considerato che l’importo stimato della spesa per il suddetto servizio rientra tra quelli che possono essere sostenuti seguendo la procedura della trattativa privata diretta ai sensi dell’art. 21, comma 2 lett. h) e comma 4, della Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm.ii., atteso che il valore stimato del servizio oggetto del presente provvedimento non eccede Euro 46.400,00;

Ritenuto quindi di procedere all’affidamento dei servizi sopra menzionati mediante procedura di affidamento diretto;

Visto l’art. 21, comma secondo, lett. h) e comma quarto della Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm.ii., che consente il ricorso alla trattativa diretta qualora l’importo contrattuale non superi la somma di Euro 46.400,00;

Ritenuto quindi di procedere all’affidamento dell’incarico sopra menzionato mediante procedura di trattativa privata diretta a favore di "ANFFAS TRENTINO ONLUS", con sede in Trento, via G.



Unterverger n. 6, cod. fisc. e P. Iva 01785780220, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Luciano Enderle;

Constatato che il contratto di fornitura in oggetto rientra tra quelli che possono perfezionarsi mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali ai sensi dell'art. 13 comma 2 e dell'art. 15 comma 3 della L.P. 23/1990 e ss.mm.;

Ritenuta l'inderogabilità delle spese finalizzate a consentire il regolare svolgimento dell'attività didattica ed amministrativa programmata;

Vista la disponibilità di fondi necessari all'acquisto del predetto servizio all'interno del capitolo 06030 del bilancio finanziario gestionale 2019 – 2021, per le annualità 2019 e 2020;

Vista la legge provinciale n. 7/1997 e ss. mm. recante: "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento", che individua all'articolo 3 quali funzioni dei dirigenti generali e dei dirigenti di servizio la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa, nonché, nell'ambito delle mansioni ad essi attribuite dalla legge, la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi, dell'attuazione dei programmi, dell'applicazione delle direttive e dell'osservanza delle priorità definite dalla Giunta stessa;

Visto il D.P.G.P. n. 6/78 di data 26 marzo 1998 e ss. mm., registrato dalla Corte dei conti in data primo giugno 1998, reg. 1, fgl. 5, con cui è stato emanato il regolamento recante: "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti" e la deliberazione della Giunta Provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;

Visto il Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (art. 16 della Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5), approvato con D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg., per quanto compatibile con quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 118/2011;

Preso atto della circolare applicativa inerente l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle Istituzioni scolastiche e formative provinciali Prot. n. 142095-S166/ 3.2.1 del 14 marzo 2014.

Vista la Legge Provinciale 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.i. (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), ed in particolare l'art. 55 comma 2, nonché il relativo Regolamento di contabilità approvato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e in particolare l'art. 56 e l'allegato 4/2;

Visto il Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato dal Consiglio dell'istituzione con delibera n. 11 datata 21 dicembre 2018 integrata dal visto di efficacia da parte della Giunta provinciale con delibera n. 165 datata 8 febbraio 2019;

Visto il Bilancio Finanziario Gestionale adottato con determinazione del Dirigente n. 70 di data 22 dicembre 2018;

Considerati gli elementi di fatto e di diritto indicati in premessa

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 15 del D.P.P. 8 maggio 2008 n. 17-124/Leg, e degli artt. 15 e 21, della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s. m., nonché della nota del Servizio Istruzione, Ufficio per le politiche di inclusione e cittadinanza del 22/8/2019, prot.



S167/2019/516681/26.7, la sottoscrizione di una convenzione con l'associazione "ANFFAS TRENTO ONLUS", con sede in Trento, via G. Unterveger n. 6, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. Luciano Enderle, avente ad oggetto interventi di assistenza scolastica a favore di alunni con bisogni educativi speciali per il periodo 07.10.2019 – 31.12.2018 ed il periodo 01.01.2019 – 10.06.2019, secondo il calendario concordato, affidando il relativo incarico alla medesima associazione;

2. di autorizzare la spesa complessiva presunta della somma di Euro 7.800,00 (settemilaottocento/00) per l'anno scolastico 2019/2020, di cui Euro 2.860,00 (duemilaottocentosessanta/00) per l'esercizio 2019 ed Euro 4.940,00 (quattromilanovecentoquaranta/00) per l'esercizio 2020;
3. di autorizzare l'assunzione del relativo impegno di spesa sul capitolo n.ro 406030 Bilancio Finanziario 2019-2021, come di seguito riportato: per la somma di Euro 2.860,00 (duemilaottocentosessanta/00) sull'esercizio 2019 e per la somma di Euro 4.940,00 (quattromilanovecentoquaranta/00) sull'esercizio 2020;
4. di rinviare a successivo atto di convenzione la disciplina organica del rapporto;
5. di autorizzare sin d'ora l'integrazione dell'atto di convenzione nell'ipotesi di delibera da parte dell'organo competente di un aumento delle ore assegnate all'Istituzione, con conseguente aumento dell'assegnazione finanziaria, autorizzando altresì i relativi adeguamenti degli impegni di spesa;
6. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del corrispettivo su presentazione di idonea documentazione contabile ed a seguito di accertamento della regolare esecuzione della prestazione;
7. di procedere alla sanatoria di quanto effettuato nelle more dell'adozione del presente provvedimento;
8. di precisare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente determinazione è ammesso:
 - reclamo al Dirigente Scolastico entro il periodo di pubblicazione di 15 giorni, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.P.G.P. 18 ottobre 1999 n. 13-12/Leg.;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni da parte di chi vi abbia interesse ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
 - in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Alfredo Romantini

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di prenotazione della spesa in relazione alle verifiche di cui all'art. 56 della L.P. n. 7/1979.



IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

dott. Andrea Fiorone



